



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza Donato IEZZI n.15 - 66020 TORINO DI SANGRO (CH) - C.F. 00243570694

Tel. 0873.913121 - Fax 0873.913175 - www.comune.torinodisangro.ch.it

UFFICIO DEL SINDACO

P.E.C. protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

email: sindaco@comune.torinodisangro.ch.it

Prot. n° 8301 del 17.09.2021

ORDINANZA N° 49 DEL 17.09.2021

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPECIE CINGHIALE IN CENTRO URBANO

CONSIDERATO

- che l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la tutela della salute dei cittadini rappresentano un'interesse pubblico primario;
- che si verificano, con sempre maggiore frequenza, avvistamenti e incursioni di cinghiali selvatici (Sus scrofa) allo stato brado anche nei centri abitati del comune di Torino di Sangro;
- che gli avvistamenti di cinghiali presenti nel territorio comunale causano situazioni di pericolo attuale e di paura tra i residenti;
- la presenza di cinghiali allo stato brado sono causa, ormai da molto tempo, di numerosi incidenti stradali, come rilevabile dai verbali degli organi di polizia;
- che le incursioni di cinghiali in aree antropizzate, rivestendo il carattere della imprevedibilità, danno luogo a situazioni di oggettivo pericolo per i residenti dei centri abitati del comune di Torino di Sangro;

ACCERTATO

- che tali animali sono considerati pericolosi ai sensi della Legge n°150/92 e sono inclusi nell'Allegato A) del Decreto Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996, come modificato dall'art.1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 26 aprile 2001 (pubblicato in G.U. n.111 del 15 Maggio 2001) che indica le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- che l'art.1 del predetto decreto ministeriale prevede che ai fini dell'individuazione della specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolose per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo;
- che tra gli animali pericolosi inclusi nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del suddetto decreto rientrano tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale, tra cui in particolare la scrofa cinghiale dell'ordine Artiodactyla Famiglia Suidale Genere Sus Scrofa;
- che il selvatico in questione ha presenza stabile nel territorio del comune di Torino di Sangro e si muove, in maniera sempre più assidua, in un contesto fortemente antropizzato;

RITENUTO opportuno e necessario affrontare tale situazione costituente una concreta minaccia per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana, dove inattuabile è stata l'attività ordinaria, messa in atto dalla Regione Abruzzo quale controllo della fauna selvatica ex DGR n° 1391/2019 e ss.mm.ii. nonostante che al capo A 2.2 detti che le azioni di prelievo previste sono finalizzate alla prevenzione/risoluzione dei problemi di danneggiamento causati da ungulati alle coltivazioni agricole e alle attività antropiche, poiché tale attività è stata fortemente limitata con la modifica dell'art.44 L.R. 10/2004 della Regione Abruzzo, che ha normato con novella anche i prelievi nei centri urbani;

VISTO l'art. 16 della L. R. Abruzzo n° 15 del 30.07.2021 che al punto a) modifica il comma 4 dell'art. 44 della L.R. Abruzzo 10/2004 come di seguito specificato:

a) il comma 4 della L.R. Abruzzo 10/2004 è sostituito con il seguente:

"4. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale sentita l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7.";

CONSIDERATO improcrastinabile, per i motivi di cui sopra, emanare un'ordinanza ai sensi del novellato art. 44, comma 4, della L.R. Abruzzo n° 10/2004 per la disciplina delle misure necessarie al contenimento della specie cinghiale presenti nel territorio del comune di Torino di Sangro;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 "il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

CONSIDERATO che la presente Ordinanza Sindacale deve essere sottoposta al parere preventivo dell' ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);

CONSIDERATO altresì che questo ente non ha risorse economiche per l'acquisto e/o noleggio di sistemi di cattura, né presenta in dotazione organica personale per il controllo degli stessi;

EVIDENZIATO:

- che si procederà alla richiesta di concertazione preventiva con la Polizia Provinciale di Chieti per l'esecuzione un sopralluogo delle aree interessate;
- che sulla scorta delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini il numero dei branchi di cinghiali avvistati sul territorio comunale è di circa 7, per un totale di circa 60 esemplari fra adulti e filiali;

ACQUISITO il parere preventivo dell'ISPRA con nota prot.Com. n° 8013 del 08.09.2021;

VISTO l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 08 giugno 1931 n°77;

VISTA la Legge n° 157 del 11 febbraio 1992, in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO l'art. 44 della L.R. Abruzzo n° 10/2004 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs, 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITO il visto di conformità del Segretario Comunale ai sensi dell'art.97, c.2 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO opportuno, per i motivi di cui sopra emanare un'ordinanza per la disciplina delle misure necessarie al contenimento della specie cinghiali presenti nel centro urbano, con validità sino al 31 dicembre 2021;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e allo scopo di salvaguardare la sicurezza e salute dei cittadini

1. l'attivazione del piano di controllo in centro urbano e zone immediatamente limitrofe alla specie cinghiale di cui alla D.G.R. 54/2021, con il coordinamento delle Forze di Polizia a partire dalla data di pubblicazione della presente e sino al 31 dicembre 2021;
2. che la modalità di prelievo o abbattimento selettivo siano effettuate sotto il coordinamento della Polizia Provinciale di Chieti, che curerà anche la destinazione finale dei capi abbattuti e l'avvio delle attività di monitoraggio sanitario;
3. che nell'esecuzione delle attività di contenimento siano garantite le condizioni di sicurezza per i cittadini, nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica e nel rispetto della normativa in materia di prevenzione da "Covid-19";
4. le azioni vengano interrotte immediatamente in caso di situazioni particolari che possono mettere a rischio la sicurezza degli operatori e/o di terze persone;
5. alla cittadinanza il rispetto del conferimento dei rifiuti secondo i giorni e gli orari stabiliti e di utilizzare in modo corretto i mastelli contenenti i rifiuti, al fine di evitare la presenza incontrollata di cibo sulle strade;
6. alla Polizia Locale l'intensificazione dei controlli circa l'abbandono dei rifiuti in difformità alla Legge e/o regolamenti;

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia affissa a cura del Messo comunale all'Albo Pretorio e trasmessa, per quanto di competenza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
- alla Questura di Chieti;
- al Comandante della Polizia Provinciale di Chieti;
- alla Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca;
- all'ISPRA;
- al Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti;
- al Comando Stazione dei Carabinieri Nucleo Forestale di Vasto;
- alla Comando Stazione dei Carabinieri di Torino di Sangro
- al Servizio Veterinario della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti;
- alla Polizia Locale del Comune di Torino di Sangro;
- Al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, o in via alternativa può adire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa.;

Dalla residenza municipale, li 17.09.2021

IL SINDACO

F.to NINO DI FONSO

Nino Di Fonso

